



COMUNE DI VIBO VALENTIA

Regolamento Comunale per la realizzazione di elementi di arredo di pertinenza di locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande denominati "dehors"

(Approvato con delibera di C.C. n. 21 del 26.03.2023)

INDICE

Art. 1 - OGGETTO, DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

Art. 2 - CRITERI GENERALI PER LA COLLOCAZIONE DEI "DEHORS"

Art. 3 - CARATTERISTICHE E LIMITI PER IL POSIZIONAMENTO DEL "DEHORS"

Art. 4 - PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I "DEHORS"

Art. 5 - LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO DEL "DEHORS"

Art. 6 - DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO DAGLI ELEMENTI DEL "DEHORS"

Art. 7 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI "DEHORS"

Art. 8 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, REVOCA E GARANZIE PER IL RIPRISTINO Art.

9 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PRIVATO CON "DEHORS"

Art. 10 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI "DEHORS" E MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - SUPERFICI

Art. 11- PROCEDURE

Art. 12- SANZIONI

Art. 13 -DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 1 - OGGETTO, DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico e privato di elementi di arredo, tipo "dehors", annessi a locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, con la esclusione dei circoli privati, degli stabilimenti balneari e degli esercizi di somministrazione che si affacciano sulle vie destinate ai mercati settimanali e comunque laddove non vi siano condizioni di sicurezza per la concessione alla occupazione di suolo pubblico.

2. All'interno del "dehor" può essere svolta la medesima attività di somministrazione esercitata nel locale principale, con conseguenza che l'attività dovrà ottenere l'autorizzazione all'ampliamento della superficie di somministrazione sottoponendo il "dehor" stesso alla verifica dei criteri di "sorvegliabilità" (D.M. 564/92) e igienico sanitari (nuova N.I.A. sanitaria).

3. Ai fini del presente regolamento si intende per "dehor" un manufatto coperto e non formato da un insieme di elementi mobili e smontabili, comunque facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sulle aree pubbliche, private o private di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, con le caratteristiche tecniche di cui al successivo art. 10.

4. L'elemento di arredo "dehor", come sopra definito, deve essere caratterizzato da "precarietà e facile rimovibilità". Esso non può surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti e bevande.

Art. 2 - CRITERI GENERALI PER LA COLLOCAZIONE DEI "DEHORS"

1. Il titolare della licenza di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare su suolo pubblico un "dehor", deve ottenere dal Comune la relativa e **preventiva concessione di occupazione** dello stesso. Il dehor è **stagionale** se la struttura è posta su suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo non superiore a sette mesi nell'arco dell'anno solare, per periodi superiori esso sarà considerato **permanente**. Nel caso in cui il dehor sia installato su suolo pubblico la concessione all'utilizzo di detto suolo può essere rilasciata, ove ne ricorrano le condizioni, per un periodo massimo di due anni, con possibilità di rinnovo mediante nuova istanza con le modalità previste dal presente regolamento e della normativa vigente.

2. In presenza di vincoli di tutela previsti dal Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo, anche nel caso in cui il "dehor" venga installato nell'ambito e/o in prossimità del bene vincolato.

3. Tutti gli elementi che costituiscono il "dehor", in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante bullonature.

Art. 3 - CARATTERISTICHE E LIMITI PER IL POSIZIONAMENTO DEL "DEHORS"

1. Il "dehor" deve essere posizionato di norma in adiacenza al locale di cui costituisce arredo o, per motivate esigenze, nelle immediate vicinanze. (Qualora lo stesso interessi aree antistanti altri negozi, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, deve essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati). Nel caso di "dehor" collocato in corrispondenza lineare di finestre o vetrine di proprietà ad una distanza inferiore a 3,00 ml è necessario il nulla osta del proprietario interessato. Nel caso il dehor debba essere ancorato a pareti condominiali o collocato a distanza inferiore a 1,00 ml dalle stesse è necessario il nulla osta del condominio.

2. Il "dehor" deve essere posizionato nel rispetto delle procedure e secondo le modalità previste dal codice della strada. In ogni caso non deve impedire la visibilità al traffico veicolare e non interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.

3. I manufatti in argomento devono essere staticamente idonei, dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento pioggia ecc.).

Art. 4 - PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I "DEHORS"

All'interno della sagoma dei "dehor" non sono ammesse insegne, fatta eccezione per la denominazione della propria insegna.

Art. 5 - LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO DEL "DEHORS"

1. Nel posizionamento dei "dehor" devono essere evitate interferenze con reti tecnologiche esistenti. Per quanto riguarda la rete fognaria, nella zona occupata dagli stessi non dovranno essere presenti fosse biologiche, pozzi neri, fosse settiche e pozzetti di ispezione non forniti di chiusura idraulica.

2. In ogni caso il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi di modifica, sospensione e revoca della concessione del suolo pubblico o di uso pubblico e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi non realizzabili con soluzioni alternative su impianti, immobili o infrastrutture.

Art. 6 - DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO DAGLI ELEMENTI DEL "DEHORS"

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini e al suolo pubblico dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

3. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi secondo le modalità indicate dai competenti servizi OO.PP. e Polizia Municipale.

Art. 7 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI "DEHORS"

1. Tutte le componenti dei "dehors" devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.

2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso diverso da quello per cui è stato concesso.

3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

Art. 8 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, REVOCA E GARANZIE PER IL RIPRISTINO

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico costituisce titolo per l'installazione dei "dehors" ed è rilasciata nel rispetto del vigente regolamento e del vigente codice della strada, con particolare attenzione alla fruibilità pedonale degli spazi residui.

2. Nel caso in cui la concessione di suolo pubblico per il "dehor" non sia rinnovata, venga revocata o nel caso in cui l'installazione dello stesso venga effettuata in maniera difforme dal presente regolamento, la struttura deve essere completamente rimossa e l'area deve essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie a spese del concessionario entro gg 10 dalla scadenza o revoca dell'autorizzazione

all'occupazione o dalla comunicazione dell'accertata difformità. Nel caso in cui il titolare dell'uso del suolo non provveda nei termini stabiliti alla rimozione del manufatto, vi provvederà direttamente l'Amministrazione comunale in danno al detto titolare.

3. A garanzia dell'obbligo di rimozione il titolare della concessione di suolo pubblico dovrà versare al comune una cauzione finalizzata alla rimessa in pristino dell'area in via sostitutiva del soggetto inadempiente pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), importo annualmente aggiornato su base ISTAT. Detta cauzione potrà essere utilizzata anche per l'esecuzione di eventuali lavori di manutenzione nel caso in cui, a seguito di smontaggio della struttura, lo stato dei luoghi non venga restituito in perfetta efficienza e conservazione.

4. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i "dehors" è revocata o sospesa, oltre che nei casi previsti dal vigente regolamento e dal vigente codice della strada, anche qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;

b) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;

c) qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte dall'art. 2, comma 2 del presente regolamento;

d) qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;

e) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico, previa diffida al pagamento del canone;

f) in caso di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 9 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PRIVATO CON "DEHORS"

1. L'installazione di strutture tipo "dehors" su suolo privato posto a confine o in prossimità di spazi pubblici, è soggetta a nulla osta dei servizi di viabilità e P.M. del Comune.

2. Il verificarsi anche di una sola delle condizioni di cui al precedente art. 8 commi 2 e 4 non riconducibili al caso di occupazione di suolo pubblico, comporta, previa diffida, l'obbligo della rimozione del "dehor" su suolo privato.

Art. 10 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI "DEHORS" E MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - SUPERFICI

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono realizzare una struttura denominata "dehor" di almeno 20,00 mq di SUL (Superficie Utile Lorda) indipendentemente dalla dimensione del locale principale. Possono essere realizzate anche superfici superiori purché esse complessivamente non eccedano la superficie della sola sala di somministrazione dell'attività, fino ad un limite massimo di mq 100,00. In caso di occupazione di area pubblica la superficie realizzabile, ivi compresa quella di almeno 20,00 mq, potrà essere ridimensionata in relazione alle valutazioni espresse dagli uffici.

2. Lo spazio coperto dal "dehor" può essere delimitato da una pedana rialzata realizzata in materiale rimovibile e senza alcuna opera in muratura. La pedana potrà essere realizzata con struttura in legno o metallo e pavimentata con tavolato in legno o elementi metallici e dovrà essere conforme alla normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche.

3. La struttura portante del "dehor", sia verticale che orizzontale, deve essere realizzata con elementi in legno o ferro con sezioni ridotte. E' da escludere l'uso di setti per la realizzazione delle strutture portanti verticali. Gli interassi delle strutture portanti, sia orizzontali che verticali, devono essere ampi al fine di garantire la leggerezza e la snellezza del manufatto. Altre soluzioni di strutture e coperture diverse, appositamente progettate o a carattere innovativo per forma e materiali a elemento singolo o per aggregazione di moduli, potranno essere ammesse nell'accezione urbanistica della pergola. L'area di suolo pubblico occupata da un dehors deve generalmente risultare chiaramente delimitata salvo diverse indicazioni determinate da esigenze di inserimento ambientale nei siti caratterizzati da forte valenza monumentale o ambientale quali percorsi porticati, vie e piazze pedonali, parchi e giardini. La delimitazione continua o meno, ma comunque tale da indicare i limiti del dehor, può essere realizzata con modalità e materiali che sono di volta in volta determinati in funzione del sito ed è oggetto di specifica progettazione e verifica. In ogni caso gli elaborati progettuali devono chiaramente indicare la superficie complessiva che si intende occupare, all'interno della quale deve essere precisata l'area utile e quella interessata dalla collocazione delle eventuali delimitazioni (vasi, fioriere, ringhiere etc.). Non è ammessa la presenza di una doppia tipologia di delimitazione. Sono previste le seguenti situazioni:

Delimitazione Discontinua.

La delimitazione discontinua è costituita da vasi, fioriere o contenitori in terracotta, legno, cemento, o graniglia, in posizione non accostata ma comunque predefinita a livello progettuale.

La funzione degli elementi di delimitazione è quella di semplice indicazione dei limiti dell'area occupata del dehor.

Delimitazione Continua.

La delimitazione continua può essere costituita da:

- Vasi, fioriere o contenitori accostati (h max 50 cm) in terracotta, legno, atti a realizzare mediante le piante inserite un effetto siepe consigliato soprattutto nelle strade veicolari.
- Ringhiere in ferro o legno (h max 90 cm) soprattutto nelle situazioni che presentano una minima disponibilità di spazio. Nel progetto devono essere indicati la tipologia, le dimensioni, il materiale (da escludere il legno chiaro naturale) ed il colore. La presenza verde, anche se ridotta, deve risultare prevista nel progetto. Nel caso in cui il dehors sia appoggiato su di una pedana rialzata la delimitazione deve essere prevista in modo tale da nascondere la vista laterale eliminando vuoti o discontinuità.

Delimitazione continua per la protezione dalle intemperie.

Ad integrazione delle modalità indicate precedentemente, soprattutto per le collocazioni di dehors con carattere di permanenza continuativa, le delimitazioni possono essere integrate da pannelli di materiale trasparente ed anti urto. Nel progetto devono essere indicati il materiale e le dimensioni dei pannelli, la tipologia ed il colore dei sostegni.

Nel caso in cui uno o più lati del manufatto in argomento coincida con pareti finestrate diverse da quelle dell'esercizio, non sarà possibile installare tali tende laterali al fine di consentire l'aerazione e l'illuminazione dei locali serviti dalle superfici finestrate stesse. Tutte le caratteristiche che i dehors dovranno rispettare sono riportate nell'allegata appendice.

5. L'altezza massima dei manufatti, misurata al colmo della copertura, non potrà superare in ogni caso 3,50 metri.

6. All'interno degli stessi manufatti non dovranno essere installati impianti fissi di climatizzazione. Eventuali impianti per l'illuminazione ed elettrici in generale dovranno essere completamente rimovibili e non dovranno comportare in alcun modo la realizzazione di percorsi sotto traccia su pareti o pavimentazioni, fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza. In ogni caso il posizionamento e il funzionamento di tali impianti non dovranno arrecare alcun fastidio.

7. I manufatti in argomento dovranno in ogni caso conciliarsi con l'impianto urbanistico circostante per quanto attiene le caratteristiche morfotipologiche e architettoniche prevalenti nel contesto.

Art. 11- PROCEDURE

1. L'installazione del "dehor" è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), che potrà essere inoltrata, nel caso di occupazione di suolo pubblico.

2. Alla segnalazione di cui al punto precedente, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) elaborati progettuali completi di piante, prospetti e sezioni del manufatto correlati alla planimetria generale del locale di cui costituisce pertinenza in scala pari almeno ad 1:50, particolari costruttivi in scala adeguata (almeno 1:25) e planimetria generale del contesto urbano circostante per un intorno di almeno 40 ml, relazione tecnica illustrativa sui materiali e soluzioni cromatiche oltre che sugli impianti che si intendono installare all'interno del manufatto stesso e sulle soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche, documentazione fotografica, estratto del Psc, estratto catastale, versamento dei diritti di segreteria dovuti per la SCIA, verifiche dimensionali del manufatto nel rispetto di quanto dettato dal presente regolamento;

b) attestazione, a firma di tecnico abilitato, circa il rispetto delle norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche, sicurezza nelle costruzioni con particolare riferimento alla capacità di resistenza alle azioni degli agenti atmosferici ed alla staticità;

c) attestazione del versamento della cauzione di cui all'articolo 8 comma 3 del presente regolamento (nel caso di occupazione di suolo pubblico), attestazione del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, quando necessaria;

d) foto inserimenti del "dehor" nell'area oggetto di intervento;

e) dichiarazione in atto notorio a firma del richiedente attestante la perfetta conoscenza di tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

3. L'installazione del "dehor", nel caso in cui venga utilizzato per ampliare la superficie di somministrazione dovrà ottenere tutte le autorizzazioni di cui all'articolo 1 comma 2.

Art. 12- SANZIONI

Ferme restando le sanzioni previste per l'occupazione abusiva del suolo pubblico o in difformità dal relativo regolamento, nonché quelle derivanti dalla violazione di specifiche normative di settore, la violazione alle norme del presente Regolamento comporta la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista dall'art. 7 bis del Dlgs 267/00 e s.m.i..

Art. 13 -DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento, entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Il presente regolamento costituisce integrazione del regolamento edilizio comunale.

3. I titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande con strutture denominate "dehors" su suolo pubblico e privato, comunque autorizzate prima dell'entrata in vigore del Regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale del, qualora difforme dallo stesso sono obbligati ad adeguare i dehors in base alle norme tecniche del

presente Regolamento a partire da mesi 18 dall'approvazione dello stesso, fatto salvo il maggiore termine di cui alle concessioni già rilasciate. Il presente Regolamento prevale sulle norme contenute in altri Regolamenti comunali vigenti qualora le stesse risultino in contrasto con esso.



COMUNE DI VIBO VALENTIA

ALLEGATO

CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI TIPO "DEHORS"

Di seguito si riportano alcune indicazioni circa le caratteristiche dei manufatti tipo "dehors" da installare all'interno della città.

PEDANA

Materiali	legno o metallo con superficie antiscivolo
Colore	legno naturale con impregnante idrorepellente se in legno, antracite / canna di fucile se in metallo
Modalità di posa	semplicemente appoggiata senza alcun tipo di ancoraggio al suolo

STRUTTURA COPERTA

Materiali	struttura portante: legno o ferro/alluminio; copertura in telo impermeabile o tessuto ombreggiante
Colore	Struttura portante: legno naturale con impregnante idrorepellente se in legno;

	<p>antracite / canna di fucile se in metallo, alluminio naturale,</p> <p>telo di copertura: adeguato al contesto (facciate edificio)</p>
Altezza massima	metri 3,50 al colmo della copertura
Modalità di posa	semplicemente ancorata al suolo mediante bullonature senza opere murarie o cementizie

ELEMENTI DI DELIMITAZIONE PERIMETRALE

Tipologia	<p>fioriera con altezza massima di cm 60 e sovrapposto grigliato in legno o pannello trasparente, pannello con struttura in metallo o legno (la parte opaca non dovrà avere altezza superiore ad un metro da terra);</p> <p>tende;</p>
Materiali	<p>Fioriera: qualsiasi;</p> <p>pannello: qualsiasi purché trasparente, struttura legno o metallo;</p> <p>tende: materiale plastico non rigido;</p>
Colore	<p>Fioriere e strutture laterali :qualsiasi purché in armonia con il contesto;</p> <p>Tende: trasparenti;</p>
Altezza massima	Fioriera: metri 1,60 da terra (0,60 ml fioriera + ml 1 per il pannello o grigliato);
Modalità di posa	<p>Fioriera: Semplicemente appoggiata ancorata al suolo mediante bullonature senza opere murarie o cementizie;</p> <p>tenda: eventualmente ancorata al suolo solo in presenza di pedana senza uso di telai.</p>

Il posizionamento della tenda per la chiusura laterale è alternativo alla fioriera, la fioriera può comunque costituire elemento di arredo interno.